

ACCORDO INTEGRATIVO

TRA


AQUILA SVILUPPO S.p.A. in liquidazione con sede legale in L'Aquila, Strada Statale 17, loc. Boschetto di Pile, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di L'Aquila 01603400662 in persona del Presidente del Collegio dei Liquidatori avv. Pasquale Ambrogio, in virtù dei poteri a lui conferiti dal Collegio stesso (di seguito indicata come "Aquila Sviluppo" e/o "Locatrice");

E

SELEX Elsag S.p.A., una società soggetta a Direzione e coordinamento di Finmeccanica Società per azioni, con sede legale in Genova, Via G. Puccini 2, C. F. e numero di iscrizione al registro delle imprese di Genova 00808100010, in persona del Direttore Generale Ing. Paolo Piccini, (di seguito indicata come "SE" e/o "Conduttore")
Aquila Sviluppo Spa e SELEX Elsag Spa nel prosieguo sono definite congiuntamente le "Parti".

Premesso che

a) in data 15 giugno 2010 Aquila Sviluppo e SE hanno sottoscritto un contratto di locazione ed un contratto di housing (nel prosieguo definiti rispettivamente "Contratto di locazione" e "Contratto di housing" ovvero, insieme, "Contratti") aventi ad oggetto rispettivamente la locazione di una porzione del complesso immobiliare, di proprietà di Aquila Sviluppo, sito in L'Aquila, Località Boschetto di Pile, ubicato all'interno del modulo denominato "Modulo2", per complessivi mq. 3254 ca. (nel prosieguo definita



"Porzione Immobiliare 1") e l'erogazione da parte di Aquila Sviluppo di alcuni servizi cd. di housing;

b) nel corso dei rapporti contrattuali suddetti SE, con lettera del 30 marzo 2012, ha manifestato l'esigenza di dover usufruire per l'esercizio della propria attivita' di una superficie piu'ampia, con connessa esigenza dei relativi servizi di housing gia'previsti nel Contratto ed erogati da Aquila Sviluppo;


c) Aquila Sviluppo, con il consenso espresso del Comune de L'Aquila, ha manifestato la propria disponibilita'ad assecondare tali esigenze mediante l'estensione della superficie gia'a disposizione di SE in una porzione immobiliare limitrofa ("Porzione Immobiliare 2");

Tutto ciò premesso, costituente, insieme agli Allegati, parte integrante del presente accordo integrativo (nel prosieguo definito "Accordo Integrativo"), le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

1.1. Ad integrazione ed estensione del Contratto di locazione e del Contratto di housing vigenti tra le Parti, di cui in premesse, Aquila Sviluppo concede a SE, che accetta, l'estensione della locazione e dei servizi di housing resi per una ulteriore Porzione Immobiliare 2 limitrofa a quella gia'locata, pari a mq. 1584, cosi'come individuata nella planimetria allegata al presente Accordo Integrativo;

1.2. A far data dal 1 Luglio 2012 pertanto le aree oggetto del Contratto di locazione e del Contratto di housing hanno un



superficie complessiva pari a ca. mq. 4838 (metri quadri
quattromilaottocentotrentotto);

1.3. SE, nell'accettare l'estensione del Contratto di locazione come
sopra indicata e come in allegato individuato, dichiara di
conoscere la Porzione Immobiliare 2 , di accettarla nello stato
di fatto e di diritto in cui si trova, avendola trovata idonea allo
svolgimento delle proprie attivita', salvo gli interventi che
riterra' opportuno eseguire per personalizzarla alle proprie
particolari esigenze;


1.4. In relazione ai lavori eventualmente eseguiti da SE nelle aree
locate, SE dichiara di non avere nulla a pretendere da Aquila
Sviluppo, ne' a titolo di risarcimento, ne' a titolo di rimborso,
ne' ad altro titolo, secondo quanto previsto dal Contratto di
locazione.

Art. 2 - Canone

In considerazione della modificazione delle aree oggetto del
Contratto di locazione, il canone di cui all'articolo 4 del Contratto di
locazione medesimo viene stabilito in € 263.000,00 (euro
duecentosessantatremilacent/00) all'anno + IVA, mentre il canone
per i servizi di cui al Contratto di housing viene stabilito in €.
275.060,00 (euro duecentosettantacinquemilasessanta/00) + IVA
annui.

Art. 3 - Deposito cauzione e garanzie

3.1. Il Conduttore, a garanzia della corretta esecuzione delle
obbligazioni contrattuali, fornisce a titolo di deposito cauzionale
idonea garanzia nella forma della fidejussione bancaria o assicurativa



a prima richiesta per un importo pari al canone annuo di locazione
convenuto di cui al punto 2, valevole per 12 mesi con rinnovo
automatico della stessa per periodi successivi di pari durata e che
dovra' restare valida ed in vigore sino a 6 mesi dopo la cessazione o
risoluzione per qualsiasi causa intervenuta del Contratto di locazione:
tale fidejussione dovra' essere consegnata contestualmente alla firma
del presente Accordo Integrativo

3.2. La fidejussione di cui sopra dovra' essere irrevocabile, a prima
richiesta, senza eccezioni o deroghe, con espressa rinuncia ai benefici
di cui agli articoli 1939, 1945, 1955, 1957 cod.civ., rilasciata da
primario Istituto di Credito o primaria Compagnia Assicurativa.


Articolo 4 - Rinvio

4.1. Ogni altra previsione contenuta nel Contratto di Locazione e nel
Contratto di housing, ivi comprese quelle relative alla durata
concordata ed alla facolta' di recesso anticipato da parte di SE, deve
ritenersi valida, non modificata e pienamente applicabile al presente
Accordo Integrativo

4.2. Conseguentemente anche le spese per la presente integrazione
contrattuale seguiranno quanto previsto all'art. 13 del Contratto di
locazione.

Articolo 5 - Dichiarazioni delle Parti

5.1. Le Parti dichiarano che quanto previsto nel presente Accordo
Integrativo corrisponde a quanto e' stato pattuito nelle trattative
preliminari intercorse.



5.2. Le Parti dichiarano altresì che quanto previsto nel presente
Accordo Integrativo è frutto di negoziazione con riferimento ad ogni
singola clausola.


5.3. Le parti dichiarano che il presente Accordo Integrativo non ha
valore novativo.

L'Aquila/Roma, li 04/10/2012

Letto confermato e sottoscritto


Aquila Sviluppo in liquidazione Spa


Il Presidente del Collegio dei Liquidatori



SELEX Eltag SpA

Il Direttore Generale





Selexelsag sito de L'Aquila

